



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2022 FASC. II

(ESTRATTO)

FRANCESCO ALBERTO SANTULLI

**«QUANDO IL MIO ULTIMO GIORNO VERRÀ»: BREVI
RIFLESSIONI A MARGINE DI CORTE COST. N. 50/2022
IN MATERIA DI OMICIDIO DEL CONSENZIENTE**

2 MAGGIO 2022

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Francesco Alberto Santulli*

«Quando il mio ultimo giorno verrà»¹: brevi riflessioni a margine di [Corte cost. n. 50/2022](#) in materia di omicidio del consenziente

ABSTRACT: *With judgement n. 50 of 2022, the Constitutional Court declared the inadmissibility of the referendum on the partial abrogation of the felony of consensual homicide, provided for by art. 579 of the penal code. Nevertheless, it is clear that public opinion believed that the referendum would have had euthanasia as its object. This short article intends to highlight the reasons followed by the Court to clarify how a new legislation on the matter of the “end of life” cannot pass through the expulsion from our legal system of a constitutionally necessary law – as art. 579 represents for the protection of vulnerable subjects – but requires an organic measure, preferably by the Parliament.*

SOMMARIO: 1. Le premesse di una necessaria inammissibilità. – 2. Una vicenda segnata da “parole fuorvianti”. Le ragioni della inammissibilità. – 3. Quali sviluppi?

1. *Le premesse di una necessaria inammissibilità*

Come è stato notato, la richiesta di *referendum* avente per oggetto la parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale, rubricato “Omicidio del consenziente”, ha polarizzato l’opinione pubblica: da un lato, coloro che intendevano porsi in senso favorevole all’eutanasia, schierati sul fronte dell’ammissibilità del *referendum*; dall’altro, coloro che volevano rimarcare l’indisponibilità del bene vita da parte del suo titolare e favorevoli all’inammissibilità del quesito².

In verità, come si dirà più avanti, la vicenda referendaria ha scontato – proprio a causa di come è stata posta dai promotori durante la campagna per la raccolta delle firme³ – un’ambiguità terminologica che ha confuso la libertà della scelta sul fine vita con l’espunzione dal nostro ordinamento della fattispecie incriminatrice dell’omicidio del consenziente, pur con l’eccezione delle ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 579 c.p. (persona minore di diciotto anni; persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un’altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, o carpito con inganno).

Quanto ai propositi e agli intenti dei promotori, non si ritiene certo che essi intendessero affermare la totale disponibilità del bene vita, permettendo a chiunque, indipendentemente dalle sue condizioni personali, e fatti salvi i casi di incapacità o vizio conclamato del consenso, di autodeterminarsi ad autorizzare la propria morte; tuttavia, neppure si può affermare che il risultato oggettivo della domanda abrogativa sarebbe stato quello di leggere le ipotesi residuali dell’art. 579 c.p. alla luce dei limiti già affermati dalla Corte nella [sentenza n. 242 del 2019](#), vale a dire escludendo la punibilità dell’omicidio del consenziente nei soli casi di persone affette da patologie irreversibili, fonti di sofferenze psicologiche e fisiche ritenute intollerabili, tenute in vita con mezzi di sostegno vitale ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli⁴.



¹ F. GUCCINI, *L’albero ed io*, in *Due anni dopo*, Milano, 1970.

² Così, R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l’ammissibilità del referendum sull’art. 579 c.p.*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull’art. 579 c.p.*, Atti del Seminario Ferrara 26 novembre 2021, 2022, 1.

³ L’associazione Luca Coscioni, insieme a ventisette associazioni e trentuno movimenti politici, ha promosso la campagna referendaria “[Eutanasia legale – liberi fino alla fine](#)”.

⁴ Cfr., *ex multis*, S. CATALANO, *La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza ‘rime obbligate’*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2, 2020, 288 ss.; C. CUPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte*

La Corte, infatti, ha già chiarito che ciò che conta è la domanda abrogativa in sé, da valutarsi nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti⁵, né è possibile attribuire al *referendum* abrogativo un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Se così non fosse, difatti, si sarebbe addirittura al di fuori di quei casi che – pure con numerose limitazioni – hanno assegnato al *referendum* di cui all’art. 75 un valore sostanzialmente manipolativo o trasformativo⁶ della normativa di risulta. Casi che – per ragioni giuridiche⁷ o comunque circoscritte a una particolare stagione politica⁸ – comunque non intendevano introdurre nuove statuizioni che non fossero ricavabili *ex se* dall’ordinamento.

Nella vicenda in commento a concretizzarsi non è allora quel bagliore di potere costituente⁹ quale ulteriore sentiero di legittimazione della sovranità previsto dal costituente: il *referendum*, invece, avrebbe potuto perdere la propria natura abrogativa, diventando approvativo di nuovi principi e perciò surrettiziamente propositivo¹⁰; oppure – e come si dirà è stata la via praticata dalla Corte – il quesito avrebbe inciso su una normativa costituzionalmente necessaria, da qui la sua inammissibilità.

2. Una vicenda segnata da “parole fuorvianti”. Le ragioni della inammissibilità

Con la [sentenza n. 50 del 2022](#) la Corte costituzionale si è espressa sulla ammissibilità della richiesta di *referendum* popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale. Tale norma incriminatrice – insieme alla fattispecie dell’aiuto al suicidio del successivo art. 580 – farebbe evincere, secondo la Corte, l’intento del legislatore del 1930 di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto vorrebbe rinunciarvi, per mano propria o altrui o comunque con l’ausilio di altri, erigendo una “cintura di protezione” indiretta rispetto all’attuazione di decisioni in suo danno¹¹. Se infatti l’autore del gesto estremo non è punibile dall’ordinamento¹², sorte diversa tocca

costituzionale risponde a se stessa, in [Sistema Penale](#), 12, 2019, 33 ss.; M. PICCHI, *Considerazioni a prima lettura sulla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3, 2019, 2 ss.; L. POLI, *La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo*, in [Osservatorio costituzionale](#), 1, 2020, 363 ss.

⁵ [Corte cost. sent. n. 17/1997](#).

⁶ Si pensi a quanto accaduto all’inizio degli anni Novanta in materia elettorale, con quesiti referendari formalmente abrogativi ma sostanzialmente manipolativi, ritenuti ammissibili dalla Corte in ragione della autosufficienza, completezza e autoapplicatività della disciplina residuale. In questo senso si vedano Corte cost., [sentt. nn. 29/1987; 47/1991; 32 e 33/1993; 5 e 10/1995; 26 e 28/1997; 13/1999; 33 e 34/2000; 15, 16 e 17/2008](#). Sul punto, A. DI CHIARA, *Dalla non autoapplicatività della normativa di risulta alla eccessiva manipolatività del quesito: andata (e ritorno) delle cause di inammissibilità del referendum elettorale*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2, 2020, 194 ss.

⁷ Vale a dire le ragioni appena menzionate, caratterizzanti referendum puntuali che non escludevano un’autoapplicatività conclusiva della normativa residuale, non intaccata dal referendum medesimo. In ordine a un caso più recente ([sent. n. 10/2020](#)), su cui la Corte ha confermato il proprio orientamento, cfr. N. LUPO, *L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella stretta tra (necessaria) auto-applicatività e (moderata) manipolatività*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 1, 2020, 218 ss.

⁸ A partire dal 1991, al termine della stagione del multipartitismo, anche sulla scia di novità di ordine internazionale, la strada dei referendum abrogativi poteva considerarsi una via quasi obbligata, cioè una “breccia” costituita dalla società civile per interrompere l’immobilismo del sistema partitico parlamentare che aveva ingessato il sistema elettorale italiano, quasi a volerlo rendere impermeabile alle trasformazioni che stavano interessando il mondo occidentale. In chiave diacronica, si veda A. BARBERA, A. MORRONE, *La repubblica dei referendum*, Bologna, 2003.

⁹ Quei “bagliori costituenti” di cui parlava C. MEZZANOTTE, *Referendum e legislazione*, testo della relazione al convegno AIC “Democrazia maggioritaria e referendum”, Siena, 3-4 dicembre 1993, 28.

¹⁰ Corte cost., [sent. n. 36/1997; ord. 23/2000; sent. n. 28/2011](#).

¹¹ Punto 3.1 del “Considerato in diritto”.

¹² Sul c.d. paternalismo penale che avrebbe caratterizzato taluni ordinamenti, si vedano i riferimenti presenti in R.E. OMODEI, *L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p.*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 10, 2017, 143 ss.

al terzo che, nei modi differenti tipizzati dalla legge, concorre a cagionarne la morte. Ecco allora predisposta un'ipotesi incriminatrice autonoma, con un trattamento sanzionatorio più mite di quello previsto dall'art. 575 c.p. In particolare, il primo comma dell'art. 579 c.p. esclude che, in relazione all'omicidio, possa operare la scriminante del consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p., configurando come indisponibile da parte del suo titolare il bene giuridico della vita umana; il secondo comma rende inapplicabili alla fattispecie in parola le circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p.; il terzo comma, infine, riporta nell'alveo dell'omicidio comune le ipotesi in cui il consenso non sia libero – per svariate ragioni – o sia comunque viziato dalla minore età della persona offesa.

Secondo la Corte, dunque, attraverso la c.d. tecnica del ritaglio¹³, il quesito referendario avrebbe domandato agli elettori un'abrogazione parziale della norma incriminatrice, il cui risultato oggettivo sarebbe stato quello di «rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risult[asse] invalido per l'incapacità dell'offeso o per un vizio della sua formazione»¹⁴. Perciò, diversamente da quanto ora disciplinato, la normativa di risulta avrebbe sancito la piena disponibilità della vita da parte di chiunque fosse stato in grado di prestare un consenso valido alla propria morte, né limiti sarebbero stati rilevanti in ordine alle motivazioni sottese a prestare tale consenso, alle forme in cui questo doveva esprimersi, alle qualità del soggetto attivo (non necessariamente un esercente la professione sanitaria), alle ragioni di quest'ultimo, ai mezzi usati per provocare la morte.

Fin da ora si può cogliere un punto cruciale, già accennato in premessa, che ha caratterizzato questa vicenda referendaria e che ha persuaso il Presidente della Corte costituzionale a tenere una [conferenza stampa in data 16 febbraio](#), volta a spiegare con parole semplici all'opinione pubblica le ragioni della decisione¹⁵. Segnatamente, il punto in questione è quello delle “parole fuorvianti”.

Nella sorpresa che ha coinvolto parte dell'opinione pubblica all'indomani della lettura del dispositivo¹⁶, infatti, ha giocato un ruolo determinante l'uso generalizzato dell'espressione “referendum sull'eutanasia”¹⁷. Essa avrebbe germinato nei cittadini la legittima aspettativa di un referendum avente per oggetto una precisa categoria di persone sofferenti, indotte a chiedere la propria morte perché «legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari

¹³ La disposizione risultante dall'abrogazione avrebbe stabilito quanto segue: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1. Contro una persona minore degli anni diciotto; 2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno». Si noti che la c.d. tecnica del ritaglio non è di per sé foriera dell'inammissibilità del quesito referendario; a rilevare, come chiarito dalla Corte, sono gli effetti di stravolgimento conseguenti allo stesso, che possono di fatto andare oltre la connotazione tendenzialmente ablativa della decisione popolare. Sempre in materia elettorale, si veda P. TORRETTA, *Referendum elettorale: manipolativo... ma non "troppo"*. Nota a Corte cost. n. 10 del 2020, in [Rivista AIC](#), 3, 2020, 310 ss.

¹⁴ Punto 3.2 del “Considerato in diritto”.

¹⁵ Come accennato dal Presidente Amato, la conferenza si ricollega idealmente a un'usanza del passato che prevedeva, in seguito a decisioni della Corte in materie particolarmente sentite dall'opinione pubblica, un incontro di *redde rationem* dell'attività svolta. Invero, questo atteggiamento si inserisce nel solco di massima trasparenza e vicinanza alla comunità civile di cui pure sono espressione, da un lato, l'istituto dell'*amicus curiae* (su cui, G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 1, 2020, 78 ss.), e dall'altro, le numerose iniziative promosse dalla Corte per la diffusione della cultura costituzionale (si pensi alla “Libreria dei Podcast della Corte costituzionale” sviluppata nel giugno 2020 in collaborazione con l'Istituto Treccani).

¹⁶ Talune delle reazioni di esponenti pubblici sono consultabili in [Rai News](#) del 16 febbraio 2022.

¹⁷ Locuzione impropria perpetrata non solo durante la campagna referendaria (cfr. *supra*, nota 3), ma anche all'indomani della lettura del dispositivo dai media nazionali. *Ex multis*, “La Corte costituzionale ha respinto il referendum sull'eutanasia” ([IIPost.it](#), 15 febbraio 2022); “Consulta, inammissibile referendum su eutanasia perché non si tutela vita umana” ([IISole24ore.com](#), 15 febbraio 2022); “Consulta: ‘È inammissibile il referendum sull'eutanasia’” ([ansa.it](#), 15 febbraio 2022).

caratteristiche»¹⁸, persone di cui in verità la Corte si era già occupata aprendo la depenalizzazione del suicidio assistito nella [sentenza n. 242 del 2019](#). Tuttavia, mentre in quest'ultimo caso si trattava di persone tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale e affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, ma pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli in ordine a un proposito suicidario autonomamente formatosi (requisiti, questi, già enunciati dalla Corte nell'[ordinanza n. 207 del 2018](#)), il quesito referendario in parola, invece, avrebbe finito per legittimare l'omicidio del consenziente ben al di fuori del "mondo eutanasi", come i promotori lo hanno definito¹⁹: casi, cioè, caratterizzati da situazioni di disagio di diversa natura (affettiva, familiare, sociale, economica o finanche il *tedium vitae*) o comunque implicanti l'accettazione della propria morte per mano altrui, senza venire in rilievo, peraltro, la "procedura medicalizzata" prevista dalla legge n. 219 del 2017 per l'espressione o la revoca del consenso a un trattamento terapeutico (o al rifiuto di esso).

In altre parole, il quesito referendario, volto verosimilmente in buona fede a risolvere il problema dell'eutanasia, avrebbe aperto un'area di impunità riguardante casi assai diversi tra loro, non circoscritti alle sole persone in stato di sofferenza: una *truffa delle etichette*²⁰, vale a dire, di cui la Corte sarebbe stata responsabile.

Al di là, peraltro, della percezione con cui l'opinione pubblica avrebbe potuto accogliere questo referendum, l'inammissibilità del quesito risiederebbe, secondo la Corte, nel porsi esso in contrasto con la Costituzione. Al di là della lettera del secondo comma dell'art. 75 Cost.²¹, infatti, la Corte ha chiarito come siano da escludersi dalla procedura referendaria, da un lato, le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato²², e, dall'altro (caso che ci riguarda), le leggi ordinarie la cui eliminazione a opera del referendum priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione²³. Si tratta di leggi – queste ultime – che non solo garantiscono una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono dalla Costituzione²⁴, ma vieppiù sono dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, e perciò sono suscettibili di essere al più modificate o sostituite dal legislatore, ma non abrogate *sic et simpliciter* attraverso un referendum, poiché tale operazione lascerebbe privo di tutela quel diritto, la cui effettività è garantita dalla legge che si vorrebbe intaccata dal quesito referendario²⁵. Il diritto alla vita, pertanto, collocandosi in posizione apicale tra i diritti fondamentali della persona, poiché

¹⁸ Punto 3.2 del "Considerato in diritto".

¹⁹ Per un approfondimento sulle varie tipologie di eutanasia, nonché sul *discrimen* rispetto al suicidio assistito e omicidio del consenziente, si vedano T. CHECCOLI, *Brevi note sulla distinzione tra eutanasia attiva e passiva*, in C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI, *Forum Biodiritto 2008. Percorsi a confronto*, Padova, 2009, 314 ss.; U. ADAMO, *Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili*, in *Rivista AIC*, 2, 2016, 2 ss.; F. MANTOVANI, *Suicidio assistito: aiuto al suicidio od omicidio del consenziente?*, in *Iustitia*, 1, 2017, 137 ss.; G. RAZZANO, *La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022*, in [federalismi.it](#), 9, 2022, 55 ss.

²⁰ Sia concesso il prestito della locuzione – in altro contesto – impiegata da E. KOHLRAUSCH, *Sicherungshaft. Eine Besinnung auf den Streitstand*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1924, 33

²¹ A partire dalla [sentenza n. 16 del 1978](#), la Corte costituzionale, andando oltre le materie espresse all'art. 75, co. 2 Cost., ha individuato limiti ulteriori all'ammissibilità del referendum abrogativo. Sul punto, G. AZZARITI, *Il "modello" della sentenza n. 16 del 1978 e il carattere abrogativo del referendum: un ritorno al futuro?* in [Costituzionalismo.it](#), 2, 2005, 1 ss.; F. PARUZZO, *Referendum abrogativo sull'eutanasia legale. Tra (in)ammissibilità del quesito e opportunità dello strumento referendario*, *ibid.*, 20221, 107 ss.

²² Corte cost. sentt. [nn. 16/1978](#), [26/1981](#), [27/1987](#).

²³ Corte cost. sent. [n. 25/1981](#).

²⁴ Corte cost. sent. [n. 35/1997](#).

²⁵ Corte cost. sent. [n. 49/2000](#).

condizione per l'esercizio di tutti gli altri diritti²⁶, appartiene, secondo la Corte, all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione repubblicana²⁷ e da esso discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, e non quello opposto di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire²⁸. Altro sarebbe, infatti la depenalizzazione del suicidio assistito secondo i limiti esposti dalla Corte nell'[ordinanza n. 217 del 2018](#), altro invece aprire l'immunità penale a chiunque uccide qualcun altro con il suo consenso, sia egli persona che soffre oppure no.

Come spiega la sentenza in commento, un *referendum* meramente caducatorio dell'art. 579 c.p., sbilanciando la tutela della vita a esclusivo favore della libertà di autodeterminazione individuale, farebbe venire meno il livello minimo richiesto dalla Carta per assicurare la dovuta salvaguardia del bene della vita umana. E se è vero che non di legge a contenuto costituzionalmente vincolato si tratta – ben potendo il legislatore intervenire per ridisegnare la materia in altro modo sempre compatibile con la tutela costituzionale della vita – la rilevanza penale dell'omicidio del consenziente non può essere però circoscritta ai casi di vizio di consenso conclamato o incapacità del soggetto che lo presta: le situazioni di debolezza, vulnerabilità e fragilità in cui potrebbero incappare le persone che prestano un siffatto consenso non si risolvono solo a questi casi sparuti, ma abbracciano ipotesi di varia natura, incluse le scelte autodistruttive del titolare del diritto non adeguatamente ponderate e, in definitiva, non libere.

Il risultato, e prima ancora l'oggetto del *referendum*, sarebbe inammissibilmente stato non l'eutanasia, né il suicidio assistito per persone affette da patologie irreversibili, bensì l'omicidio indiscriminato di chiunque vi consenta senza incorrere nei vizi di consenso e incapacità, prescindendo dai motivi per cui il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell'autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata.

3. Quali sviluppi?

Fermo restando che la decisione di inammissibilità da parte della Corte costituzionale sul quesito referendario non equivale affatto a una pronuncia di illegittimità di una futura e possibile normativa sul fine vita²⁹, è stato lo stesso Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione ad avere chiarito che, nel bilanciamento tra il diritto alla vita e il diritto alla autodeterminazione, i limiti di un *referendum* abrogativo si arrestano dinanzi a un «terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all'adozione di una disciplina organica della materia»³⁰.

Anche per questo motivo la Corte costituzionale, piuttosto che dichiarare ammissibile il quesito, magari estendendo all'ipotesi dell'omicidio del consenziente quella medesima scriminante procedurale prevista per l'art. 580 c.p. e fondata sul consenso di cui alla legge n. 219/2017³¹, ha

²⁶ Intorno all'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si vedano G. RAZZANO, *Il diritto di morire come diritto umano? Brevi riflessioni sul potere di individuazione del best interest, sull'aiuto alla dignità di chi ha deciso di uccidersi e sulle discriminazioni nell'ottenere la morte*, in [Archivio Penale](#), 3, 2018, 12 ss.; L. PIROZZI, *Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire sull'ord. n. 207/2018 sul "caso Cappato"*, in [federalismi.it](#), 13, 2019, 3 ss.; P. VALENTI, *Il diritto ad autodeterminarsi: il "fine vita" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1, 2022, 12 ss.

²⁷ Corte cost. sent. [n. 1146/1988](#).

²⁸ Corte cost. sent. [n. 223/1996](#).

²⁹ Come notato da S. TROZZI, *Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo in materia di fine vita. La Consulta si pronuncia per l'inammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, in [Dirittifondamentali.it](#) 1, 2022, 357.

³⁰ [Ordinanza del 15 dicembre 2021](#).

³¹ Ipotesi presa in considerazione in via teorica da U. ADAMO, *Intorno al giudizio sull'ammissibilità del referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)*, in [Osservatorio costituzionale](#), 1, 2022, 247 ss.

ritenuto doveroso propendere per l'inammissibilità, posto che nulla autorizzava a ritenere che l'esenzione di responsabilità restasse subordinata al rispetto della citata "procedura medicalizzata".

E se ad oggi pende al Senato il [disegno di legge n. 2553](#) (*Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*), secondo il testo unificato approvato dalla Camera il 10 marzo 2022, il cui fine è quello di disciplinare la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, per porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è pur vero che un'altra strada potrebbe essere percorsa.

Nella conferenza stampa del 16 febbraio scorso, infatti, il Presidente della Corte costituzionale ventilava la possibilità del giudizio di legittimità costituzionale proprio in ordine all'art. 579 c.p., così da replicare quanto accaduto in materia di suicidio assistito, e quindi verosimilmente con gli stessi limiti e alle stesse condizioni. Tuttavia, a fronte di una sempre maggiore «forza politica»³² della Corte, che la vede in sostanza inserita nel circuito di indirizzo politico, che condiziona nelle sue varie fasi, a causa della tendenza a sostituirsi a un legislatore *dormiente*³³, è auspicabile che siano le Camere, forti della legittimazione che deriva dal mandato politico, a (ri)conquistare la funzione che è loro propria, specie in materia così delicata³⁴.

³² Così, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Torino, 2020, 541.

³³ Già G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, in *Il foro italiano*, 10/104, 1981, 246, a proposito delle c.d. sentenze-indirizzo, parlava di decisioni «destinate ad avere effetti normativi indiretti poiché – anche se non sono mancati casi nei quali i giudici si sono riferiti immediatamente a proposizioni contenute in queste decisioni – la parola successiva è rimessa ad altro soggetto legislativo». Su una vera e propria inerzia del legislatore, per la materia che qui è di interesse, si veda invece P. ZICCHITU, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell'ordinanza della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1, 2019, 1 ss. e bibliografia ivi richiamata.

³⁴ Come afferma la Corte al punto 10 del "Considerato in diritto" dell'[ord. n. 207/2018](#): «I delicati bilanciamenti ora indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa Corte essendo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolti».